



CC 2-18-1/2100/2018/x

Al Presidente del Consiglio
regionale del Piemonte

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA n° 2100

ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento interno
(Non più di una per Consigliere - Non più di tre per Gruppo)

OGGETTO: *Contratti di ospitalità nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA).*

Premesso che:

l'articolo 3 della Costituzione prevede che *"Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale"*;

l'articolo 32 della Costituzione cita: *"La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana"*;

l'articolo 9, comma 1 dello Statuto regionale: *"La Regione promuove e tutela il diritto alla salute delle persone e della comunità"*.

Visto che:

dall'esegesi della normativa vigente si deduce che:

1. il Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 2 della legge 833/1978 deve assicurare *"la diagnosi e la cura degli eventi morbosi quali ne siano le cause, la fenomenologia e la durata"* e *"la tutela della salute degli anziani, anche al fine di prevenire e di rimuovere le condizioni che possono concorrere alla loro emarginazione"*. Pertanto le cure devono essere fornite dalla sanità senza limiti di durata a tutti i malati, siano essi giovani o anziani, con patologie acute o croniche, le degenze siano brevi o lunghe,
2. in base all'articolo 23 della Costituzione: *"Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge"* possiamo affermare che i congiunti non hanno alcun obbligo giuridico di svolgere funzioni assegnate dalla legge alla sanità,
3. le RSA vengono definite in base alla legge 67 del 1988 come *"strutture extraospedaliere per anziani che non possono essere assistiti a domicilio e nei presidi poliambulatoriali extraospedaliere, che richiedono trattamenti continui, di dimensioni adeguate secondo gli standard che saranno emanati, integrate con i servizi sociali e di seguito fissati, integrate con i servizi sociali e sanitari di Distretto e con istituzioni di ricovero e cura in grado di provvedere al riequilibrio delle condizioni deteriorate"*,
4. ai sensi del nuovo Decreto del presidente del consiglio dei ministri, firmato in data 12 gennaio 2017 che riconferma quanto previsto nel precedente DPCM del 2001, l'Asl che ricovera un malato in una Residenza sanitaria assistenziale (RSA) deve versare almeno il 50% della retta totale,

5. viste la DGR 45-4248 del 30.07.2012 *“Il nuovo modello integrato di assistenza residenziale e semiresidenziale socio-sanitaria a favore delle persone anziane non autosufficienti. Modifica D.G.R. n. 25-12129 del 14.09.09 e D.G.R. n. 35-9199 del 14.07.08. Revoca precedenti deliberazioni”* e la DGR 2 agosto 2013, n. 85-6287 *“Approvazione del piano tariffario delle prestazioni di assistenza residenziale per anziani non autosufficienti come previsto dalla D.G.R. 45-4248 del 30 luglio 2012”*, ogni RSA dispone di un Regolamento per il Funzionamento da consegnare per presa visione all’infermo o ai suoi congiunti, con precisazione delle prestazioni comprese nella tariffa e le attività alberghiere e/o di servizio alla persona non incluse nella tariffa residenziale e a carico dell’utente,
6. non può quindi essere richiesta la sottoscrizione di documenti aventi funzione di “contratti di ingresso” o “contratti di ospitalità” nei casi di ricovero in Rsa, disposti dall’Asl, ad infermi e/o loro congiunti, così come succede per i ricoveri presso ospedali e case di cura private convenzionate anche in quanto i suddetti contratti di ospitalità sono stati soppressi dalla Giunta regionale del Piemonte con le DD.G.R. n 44/2009 e 64/2010.

Rilevato che :

come risulta anche dall'articolo 438 del Codice civile e dalla sentenza n. 1738/2011 del Tar della Lombardia, gli alimenti possono essere richiesti **«solo** da chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento» (articolo 433 del Codice civile); è ovvio che la norma non è applicabile alle eventuali contribuzioni relative alle quote alberghiere di cui Massimo Dogliotti, attualmente Presidente di Sezione della Corte di Cassazione, parla *“Sul contributo chiesto ai parenti degli assistiti in tempi di crisi economica”*, pubblicato sul n. 7/2013 di *“Famiglia e diritto”*. In ogni caso è noto che l'accesso alle prestazioni, compreso il ricovero in Rsa disposto dalle Asl, non può mai essere condizionato alla sottoscrizione di impegni economici da parte del ricoverato o dei suoi congiunti. L'obbligo di garantire al Gestore la quota alberghiera compete al Comune, che è il solo Ente che può pretendere il versamento della quota alberghiera da parte del ricoverato, fermo restando che al degente disabile o invalido civile o anziano compete di avere a sua disposizione una somma minima stabilita dalla legge 328/2000 articolo 24, comma 1, lettera g, e dalla delibera n. 37/2007 della Giunta della Regione Piemonte (sentenza n. 2866/2012 del Tribunale di Firenze).

Considerato che:

la legge ha assegnato alle Asl ed ai Comuni le competenze riguardanti le prestazioni socio-sanitarie residenziali relative al ricovero presso le Rsa di anziani, malati cronici non autosufficienti e delle persone colpite dalla malattia di Alzheimer o da altre analoghe forme di demenza e gli unici riferimenti per le loro esigenze socio-sanitarie sono l'Asl e il Comune (o Consorzio di Comuni) competenti in base alla residenza anagrafica degli stessi pazienti;
l'Asl pertanto dispone il ricovero, vigila sulla idoneità delle cure prestate e versa, almeno il 50% della retta totale quale quota sanitaria;
compete invece al Comune (o al Consorzio tra Comuni) versare la quota alberghiera (il rimanente 50%) e richiedere al paziente di contribuire al costo della quota alberghiera in base alle vigenti norme sull'Isee;
è il Comune (l'Ente socio-assistenziale di riferimento) – e non la struttura di accoglienza (Rsa) – che ha il diritto di pretendere i contributi per gli ospiti in convenzione;
il Comune (o il Consorzio di Comuni) **può autorizzare per iscritto** l'ospite, i congiunti, o il tutore o l'amministratore di sostegno, a provvedere a versare direttamente l'importo alla struttura

convenzionata (competenza contrattuale fra il sopra citato ente gestore della Rsa e l'ospite o i suoi congiunti);
solo le prestazioni aggiuntive non previste nella convenzione stipulata dall'Asl, dal Comune (o Consorzio di Comuni) e l'ente gestore della RSA sono di competenza contrattuale dell'ospite (e dei congiunti);

Appreso che

risulterebbe che diverse RSA sul territorio piemontese farebbero sottoscrivere "contratti di ospitalità" o "di ingresso" a pazienti o a parenti;

**INTERROGA
L'Assessore**

come intenda procedere con le strutture per le quali sia dimostrata la richiesta di sottoscrizione del "contratto di ospitalità" o "di ingressi" da parte di ospiti e/o famiglie in contatto con la vigente normativa in materia.

FIRMATO IN ORIGINALE

(documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014)